



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

Deliberazione nr. 6 del 05/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno **2021**, addì **cinque**, del mese di **Marzo**, regolarmente convocato per le ore 19.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

La seduta ha inizio alle ore 19.15.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 3768/2020, volto a disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Cognome Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
REBECCHI MAURIZIA	Sindaco	X		
GESTI MORENO	Consigliere	X		X
PIGA PATRIZIO	Consigliere	X		X
FERRARI ANNA MARIA	Consigliere	X		X
SCARCELLA LUDOVICA	Consigliere		X	
ZOBOLI GIOVANNI	Consigliere	X		X
MOLINARI MARTINA	Consigliere	X		X
CAVANI ELENA	Consigliere	X		X
ROSSI EMANUELE	Consigliere		X	
BALBONI SILVIA	Consigliere		X	
SIGHINOLFI PAOLA	Consigliere	X		X
VERSACE SIMONE	Consigliere	X		X
CHIOSSI ALESSIO	Consigliere	X		X

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, presente presso la sede comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti altresì gli Assessori Setti Adriano, Pinca Lucia collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Scrutatori: Consiglieri Gestì Moreno, Sighinolfi Paola, Versace Simone.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Maurizia Rebecchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi.

Relaziona brevemente sul punto l'Assessore Lucia Pinca che dettaglia puntualmente le singole aliquote.

Il Consigliere Paola Sighinolfi (Gruppo Insieme per Ravarino) si dichiara perplessa per questo aumento, soprattutto in un momento difficile come questo e chiede se fosse indispensabile, e le raeative precise motivazioni.

Il Sindaco prende la parola per evidenziare la necessità dell'aumento e procede all'illustrazione del percorso che ha portato alla decisione di oggi, partendo dall'avvento della contabilità armonizzata e arrivando alla descrizione dei mutui assunti dalle precedenti amministrazioni per realizzare investimenti.

Il Consigliere Paola Sighinolfi, in risposta, sottolinea le difficoltà che avranno non solo gli agricoltori, ma tutti i cittadini.

Il Consigliere Alessio Chiossi (Capogruppo Stare a Ravarino) interviene e precisa che l'aumento verrà sostenuto anche da coloro che hanno concesso un immobile in comodato gratuito. Condivide, dunque, l'intervento della Consigliera Sighinolfi la quale, successivamente, esprime rammarico per non essere stati consultati prima di decidere l'aumento in questione.

Interviene il Sindaco il quale ricorda che se ne è parlato in sede di Consiglio informale. Illustra, poi, la possibilità di rinegoziare i mutui, argomento che sarà trattato in un successivo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che si intendono integralmente richiamati e riportati;

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 28/07/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti, altresì:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18/02/2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Rilevato peraltro che il Decreto Ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1 della Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato pertanto necessario definire le singole aliquote in considerazione dei sopra citati limiti e che è intenzione dell'Amministrazione garantire il mantenimento dei servizi offerti ed il livello qualitativo degli stessi;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 16/02/2021, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la necessità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di aumentare le aliquote IMU 2021 al fine preciso di coprire finanziariamente il rientro delle rate dei mutui, sospese a partire dall'esercizio 2015 in quanto ente terremotato;

Dato atto che le aliquote indicate nel presente atto si applicano a decorrere dal 01.01.2021 e che l'adozione delle aliquote IMU e della detrazione nelle misure indicate è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2021-2023 e l'erogazione dei servizi offerti;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito sono riportati sulla audio-video registrazione, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luca Rinaldi, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267, riportato in allegato;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 10 Consiglieri presenti con il risultato:

Favorevoli: n. 7 Consiglieri

Astenuti: n.1 Consigliere (Chiossi)

Contrari: n. 2 Consiglieri (Sighinolfi, Versace)

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Abitazioni principale ed equiparate, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,48 cento	per
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato o in locazione, comprese le locazioni a canone concordato	1,06 cento	per
Abitazioni e relative pertinenze non locate	1,06 cento	per
Aree fabbricabili	1,06 cento	per
Terreni agricoli	1,06 cento	per

Fabbricati classificati in Cat. D	1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	0,1 per cento
Aliquota ordinaria. Tutti gli immobili diversi da quelli precedenti.	1,06 per cento

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;

Inoltre, esperita separata votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 10 Consiglieri presenti con il risultato:

Favorevoli: n. 7 Consiglieri

Astenuti: n.1 Consigliere (Chiossi)

Contrari: n. 2 Consiglieri (Sighinolfi, Versace)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
